



Ordinanza municipale inerente le tariffe dell'Azienda acqua potabile di Arcegno

IL MUNICIPIO DI LOSONE

visti gli art. 36 e ss. del Regolamento e tariffe dell'Azienda acqua potabile di Arcegno del 15 giugno 2005,

d e c r e t a:

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza stabilisce l'ammontare delle tariffe per i servizi e le prestazioni e delle tasse d'utilizzazione dell'Azienda acqua potabile di Arcegno valevoli a partire dal 1. gennaio 2005.

Art. 2 Tassa di allacciamento (art. 37 R)

La tassa unica di allacciamento è calcolata in base al volume della costruzione secondo le norme SIA e ammonta a Fr. 0.55/m³, ritenuto un minimo di Fr. 100.00.

Art. 3 Tassa di collaudo (art. 38 R)

Per il collaudo dell'impianto è percepita una tassa oraria di Fr. 50.00 calcolata sul tempo effettivo impiegato, ritenuto un minimo di Fr. 50.00.

Art. 4 Tassa base annuale (art. 39 R)

La tassa base annuale è stabilita come segue:

- cucina	Fr. 18.50
- camera da bagno con WC, ecc.	Fr. 18.50
- servizi igienici separati (smaltitoi, vaschette, docce, ecc.)	Fr. 14.80
- per ogni altro locale	Fr. 11.10
- per locali spaziosi: ogni 30 m ² o frazione superiore a 5 m ²	Fr. 11.10
- per ogni lavatoio o lavatrice installata	Fr. 18.50
inoltre per ogni appartamento una tassa supplementare di	Fr. 3.70
- lavatrici in lavanderie commerciali, per kg. di capacità	Fr. 9.25
- lavatrici in alberghi e pensioni, per kg. di capacità	Fr. 5.55
- lavatrici in istituti, ospedali, case di cura, per kg. di capacità	Fr. 3.70
- tassa minima per lavatrice in lavanderie commerciali,	
alberghi, pensioni, istituti, ospedali e case di cura	Fr. 92.50
- autorimessa singola	Fr. 11.10

- autorimessa in comune:	
per il primo posto	Fr. 11.10
per ogni posto ulteriore	Fr. 5.55
- piscine ¹ :: per m ³ di capienza della vasca	Fr. 5.55
tassa minima	Fr. 55.50
- rubinetto esterno	Fr. 37.00
- stalle, per ogni posto di bestiame grosso	Fr. 11.10
- terreni annessi a fabbricati: fino a superfici di 1000 m ² per ogni 100 m ² o frazione	Fr. 14.80
per la superficie eccedente i 1000 m ² , ogni 100 m ² o frazione	Fr. 7.40
- terreni non annessi a fabbricati:	
per il primo rubinetto	Fr. 55.50
per ogni ulteriore rubinetto	Fr. 37.00
- zone di montagna:	
per il primo rubinetto	Fr. 110.00
per ogni ulteriore rubinetto	Fr. 27.75
- servizio pubblico e/o antincendio:	
fontana a forfait	Fr. 582.75
fontana ornamentale	Fr. 15.00
WC e smaltitoio a forfait	Fr. 582.75
spruzzatori automatici (Sprinkler): cadauno a forfait	Fr. 1.85
idrante a forfait	Fr. 157.25
rubinetto a forfait	Fr. 55.50

Art. 5 Tassa di consumo (art. 40 R)

¹ L'intero consumo di acqua, misurato a contatore, è fatturato in Fr. 0.60 il m³.

² L'anno idrologico per la determinazione del consumo inizia dal 1° ottobre. Il rilievo del contatore avviene nel corso del mese di ottobre di ogni anno.

Art. 6 Forniture particolari (art. 41 R)

Uso temporaneo:

- per costruzioni edili: ogni m ³ di volume del fabbricato (norme SIA)	Fr. 0.42	al m ³
- per altri usi	Fr. 0.42	al m ²
- in caso di fornitura a contatore	Fr. 1.00	al m ³

Art. 7 Noleggio contatori (art. 42 R)

I contatori sono di proprietà dell'Azienda e l'abbonato è tenuto al pagamento di una tassa annua di noleggio fissata come segue:

<u>Diametro del contatore</u>	<u>Tassa annua</u>
13 mm	Fr. 25.20
19 mm	Fr. 33.60
25 mm	Fr. 42.00
32 mm	Fr. 54.60
38 mm	Fr. 84.00

¹ dal 1 gennaio 2007; ris. no. 4739 del 09.01.2007, pubblicata dal 13.01 al 27.01.2007.

51 mm	Fr. 134.40
65 mm	Fr. 168.00

Per contatori di diametro superiore ai 65 mm o di tipo speciale la tassa annua di noleggio è pari al 15% del costo del contatore.

Art. 8 Altri costi e loro determinazione (art. 43 R)

¹ Il materiale utilizzato viene fatturato al prezzo di listino maggiorato del 20% a copertura dei costi generali.

² La manodopera è fatturata in Fr. 50.00 all'ora.

Art. 9 Imposta sul valore aggiunto

L'imposta sul valore aggiunto è applicata alle bollette e alle fatture nei modi e nelle percentuali stabilite dalla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA) del 2 settembre 1999.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza esplica effetto a valere dal 1 gennaio 2005.

IL MUNICIPIO

* * *

Approvata dal Municipio con risoluzione no. 2662 del 16 agosto 2005.

Pubblicata all'albo comunale a norma degli art. 192 LOC e 44 RALOC dal 20 agosto 2005 al 4 settembre 2005.

Durante il periodo di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.